

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E ALLA GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD € 100.000, I.V.A. ESCLUSA

1 - Avviso

Questo Comune – ai sensi degli artt. 17 e 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente nella Regione siciliana per effetto delle leggi regionali di recepimento 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16 (ed in seguito indicata brevemente come "Legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia" o "Legge n. 109/94 come applicata in Sicilia" o "Legge") – intende affidare le prestazioni di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e alla geologia fino ad € 100.000 (I.V.A. esclusa) ed altri servizi tecnici ed in particolare: la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo, ovvero parti di essi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica degli elaborati progettuali, le attività tecnico-amministrative connesse ai lavori pubblici anche di supporto al r.u.p., studi, valutazioni, ricerche, indagini, rilievi, e collaudi tecnico-amministrativi e statici.

Al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende pertanto costituire un apposito albo professionisti per l'affidamento e l'espletamento dei servizi in premessa.

L'albo, suddiviso per categorie di prestazioni professionali, è costituito dai soggetti, di cui agli artt. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) e 28, commi 4 e 5, della legge n. 109/94, nel testo applicato in Sicilia, in possesso della iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda e siano iscritti secondo le modalità di cui appresso. Nel medesimo albo sono altresì registrati per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

2 - Tipologie di incarico

L'albo è suddiviso secondo le seguenti categorie di prestazioni professionali:

- 1) studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio; ricerche storiche su eventi rilevanti e su calamità;
- 2) studi d'impatto ambientale, valutazioni d'incidenza, studi paesistici, etc.;
- 3) rilievi topografici; verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative, stati di consistenza, stime e perizie;
- 4) rilievi manufatti e/o opere d'arte, elaborati grafici, rendering, plastici e modelli, editing;
- 5) studi e indagini geologiche e idrogeologiche;
- 6) studi ed indagini geotecniche;
- 7) studi ed indagini idrauliche;
- 8) studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;
- 9) opere e costruzioni edili comprese le opere di culto;

- 10) interventi di restauro di manufatti sottoposti a tutela;
- 11) opere stradali, sicurezza ed illuminazione stradale;
- 12) opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti;
- 13) opere strutturali, calcolazioni e verifiche;
- 14) opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, dighe, isolamento sismico, grandi luci, etc.);
- 15) opere idrauliche, irrigue e fognarie;
- 16) Impianti di pubblica illuminazione;
- 17) opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idraulica-forestale di corsi d'acqua;
- 18) opere di bonifica e protezione ambientale;
- 19) impianti di potabilizzazione e depurazione;
- 20) impianti idraulici;
- 21) impianti elettrici e fotovoltaici;
- 22) impianti termici e di condizionamento;
- 23) impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
- 24) coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione);
- 25) assistenza alla direzione lavori e contabilità;
- 26) assistenza al responsabile unico del procedimento;
- 27) validazione dei progetti, verifiche; altri servizi di ingegneria ed architettura;
- 28) collaudi tecnico-amministrativi;
- 29) collaudi statici;
- 30) consolidamento, ristrutturazione e restauro immobili;
- 31) urbanistica;
- 32) impianti sportivi;
- 33) opere a verde pubblico;
- 34) impianti speciali di sicurezza;
- 35) servizi in materia di elettronica e/o informatica.

Il professionista dovrà indicare tassativamente nella domanda d'iscrizione, in un numero minimo di uno e massimo di 15, pena il mancato inserimento, in quale/quali delle categorie di prestazioni sopra indicate intende essere inserito.

3 - Soggetti ammessi, requisiti, limitazioni e cause di esclusione

3.1 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi sono quelli di cui di cui agli artt. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) e 28, commi 4 e 5, della legge n. 109/94, nel testo applicato in Sicilia, come appresso riportato:

- a) da liberi professionisti singoli od associati;
- b) dalle società di professionisti di cui all'art. comma 5, lett. a) L.109/94;
- c) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lett. b) L.109/94;
- d) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili;
- e) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lett. a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lett.b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Relativamente ai collaudi amministrativi e statici sono ammessi i liberi professionisti di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia.

3.2 - Requisiti

I soggetti come sopra individuati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare. In particolare i professionisti

dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i collaudi tecnico-amministrativi sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia:

- «...5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'art. 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.
- 6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

. . .

- 19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
- 20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio.

Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.

21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.

...

23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.

...».

Per i collaudi statici finali o in corso d'opera, sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, laddove è richiesto che il professionista, ingegnere o architetto, non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, e che possegga l'iscrizione nei relativi albi professionali di appartenenza da almeno 10 anni.

3.3 - Limitazioni e cause di esclusione in genere

Valgono le cause di esclusione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006:

Gli incarichi di collaudo non possono essere conferiti ai soggetti di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti, della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia:

«...

9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge.

. . .

- 11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appaltoconcorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa I.V.A.
- 12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.
- 13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.

...

- 16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.
- 17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.
- 18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.

. . .

- 24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori...».
- I collaudatori, sia tecnico-amministrativi che statici, non devono essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

3.4 - Limitazioni e cause di esclusione per i dipendenti pubblici

Valgono le limitazioni ed esclusioni di cui all'art.53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112):

- 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
- 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

...

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

...

- 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto.

In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

...

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi".

4 - Domanda di iscrizione

4.1 - Modalità e termini di scadenza

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti conformemente ai modelli allegati al presente avviso e che possono essere richiesti al Comune di San Giovanni Gemini ovvero scaricati dal sito http://www.comune.sangiovannigemini.ag.it, devono essere sottoscritti dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Alla domanda deve essere allegato una scheda di curriculum professionale, secondo il fac-simile allegato al presente avviso, datato e sottoscritto come sopra indicato.

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questo comune, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

La domanda di iscrizione ed il curriculum devono essere inviati a: *Comune di San Giovanni Gemini, Via Roma – 92020 San Giovanni Gemini*, e dovrà, a pena di inammissibilità, essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regiona Siciliana. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio accettante. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "*Domanda di inserimento nell'albo professionisti*".

4.2 - Contenuti

La domanda ed i relativi allegati devono riportare:

- a) generalità, codice fiscale, partita I.V.A., numero telefonico, eventuali numero fax ed indirizzo email:
- b) titolo/i di studio, anno di conseguimento e denominazione dell'Università o Istituto che ha rilasciato il titolo;
- c) abilitazioni e specializzazioni conseguite, corsi di formazione frequentati con attestati finali, ed in particolare in materia di sicurezza sul cantiere, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, restauro,

progettazione e calcolo strutturale e quanto altro pertinente;

- d) indicazione della/e categoria/e di prestazione/i professionale/i per le quali si intende essere iscritti ed offrire il proprio servizio;
- e) dichiarazione dei dati di iscrizione in albi e registri professionali e/o commerciali;
- f) dichiarazione relativa alle prestazioni svolte attraverso la scheda tecnica curriculum; per ciascuno di essa devono essere indicati:
- 1) l'anno di esecuzione:
- 2) la categoria della prestazione professionale;
- 3) il soggetto titolare incaricato che ha svolto il servizio;
- 4) il committente;
- 5) la descrizione dettagliata della prestazione svolta con eventuale importo complessivo dell'opera o dei lavori (per la progettazione specificare eventualmente il livello: preliminare-definitivo-esecutivo); il ruolo effettivamente svolto nel servizio (titolare, co-progettista, co-d.ll., collaboratore, consulente, disegnatore, ricercatore, ...);
- 6) l'importo complessivo della prestazione;
- g)dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- h) dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia) attestante, "di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori";
- *i*)dichiarazione relativa all'eventuale possesso della certificazione di qualità relativa all'attività esercitata:
- k) dichiarazione sulla inesistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi (ad esempio: nel caso di dipendenti pubblici far riferimento all'art.53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165)

l)consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri;

m) limitatamente ai collaudatori, dichiarazione attestante di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, nel testo applicato in Sicilia, e dall'art. 188, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Si avverte che l'omissione di una sola delle indicazioni/dichiarazioni richieste comporterà la non ammissione o l'esclusione dall'albo.

5 - Formazione ed aggiornamento dell'albo

5.1 - Formazione

Questo Comune procederà all'istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la documentazione presentata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo eventualmente integrazioni e/o chiarimenti.

L'inserimento nell'elenco in parola, per le categorie richieste, del nominativo del prestatore di servizi è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria.

5.2 - Aggiornamento

L'albo è aggiornato, a regime e di regola, almeno con cadenza semestrale. Le domande di inserimento e di variazione nell'albo possono essere presentate senza alcun limite temporale nel corso dell'anno.

Si ribadisce che per la prima fase di avvio dell'albo si terranno in considerazione le istanze presentate entro i termini indicati del presente avviso. Per le successive versioni semestrali di aggiornamento sono valutate, ai fini dell'inserimento, le istanze presentate, con le modalità del presente avviso, entro il mese di giugno ed il mese di dicembre di ciascun anno. Di norma le versioni semestrali aggiornate dell'albo sono redatte entro 60 giorni dai due predetti termini di scadenza e tengono conto solo delle istanze pervenute entro i due citati termini.

L'iscrizione in elenco dei professionisti ha la durata di tre anni decorrenti dalla data della versione dell'albo in cui viene inserita per la prima volta.

Decorso tale termine deve essere riproposta integralmente ex-novo la domanda e la documentazione di cui al presente avviso. In tale caso di decorrenza del termine triennale, i prestatori di servizi già iscritti possono presentare, entro giorni 45, in sostituzione ed in alternativa della domanda e della documentazione di cui al presente avviso un'autocertificazione che confermi il possesso dei requisiti richiesti e con effetto di prorogare di un solo ulteriore anno la validità dell'iscrizione.

Sull'elenco sono altresì registrati, per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati o espletati con criticità nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

5.3 - Esclusione

E' escluso dall'albo, per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, (e comunque sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse) il prestatore di servizi per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3 nonché:

- 1) che abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale;
- 2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;
- 3) che sia stato sospeso o escluso dall'albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- 4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;
- 5) che non abbia accettato un incarico conferito o che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato;
- 6) non abbia assolto con puntualità e diligenza incarichi già affidati o non abbia fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo.

Tali fattispecie sono registrate nell'albo contestualmente all'avvenuta esclusione.

6 - Criteri di selezione ed affidamento

6.1 - Criteri di selezione

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà esperita, di volta in volta, apposita selezione comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, per la categoria richiesta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In particolare, questo Comune procederà alla individuazione del potenziale affidatario ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, con lettera di invito a presentare offerta rivolta ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e con le procedure

negoziate di cui all'art. 57, comma 6 (la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando).

Per incarichi d'importo stimato inferiore a € 20.000, escluso IVA, l'Amministrazione ha facoltà di affidare direttamente ad un professionista inserito nell'elenco ai sensi dell'art.125, comma 11° del D. Lgs 163/2006.

La lettera d'invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della prestazione.

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista.

Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle quali necessita l'Amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente agli incarichi da affidare.

Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l'art. 1 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto Bersani) convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Pertanto l'onorario costituirà oggetto di offerta.

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall'albo per la durata di un anno a far data dal conferimento.

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al presente avviso ed inoltre i dipendenti pubblici dovranno essere previamente autorizzati per lo specifico incarico e per iscritto dall'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Per gli inviti e gli affidamenti questa Amministrazione rispetterà altresì i criteri di:

- a) correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell'incarico da affidare, curando di non penalizzare i "giovani" professionisti;
- b) rotazione delle richieste di offerta;
- c) rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli incarichi: di regola non più di uno all'anno e comunque, in ogni caso); nonché, in relazione ai criteri di aggiudicazione scelti (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa);
- d) rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- f) tempo previsto per effettuare le prestazioni.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

6.2 - Affidamento incarico

Le richieste di iscrizione nell'albo, l'avvenuto inserimento, e le procedure selettive di cui sopra intraprese e definite con l'individuazione di un potenziale affidatario non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Quest'ultima si riserva di non procedere agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi o per altri validi motivi.

Si procederà all'affidamento dell'incarico con apposita convenzione o disciplinare sottoscritto tra il Dirigente dell'Area Tecnica e l'affidatario.

Con la predetta convenzione sono contestualmente definiti e regolati l'oggetto e le modalità della prestazione, il corrispettivo e le modalità specifiche di determinazione e di pagamento, i tempi massimi di espletamento, la penale per il ritardo, le coperture assicurative, l'esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie ed ulteriori aspetti di dettaglio.

L'avvenuto affidamento verrà pubblicato all'albo pretorio sul sito web di questo comune.

7 - Avvertenze

Non è ammesso sub incarico (divieto di cessione di prestazione).

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria albo finalizzato all'eventuale affidamento degli incarichi di cui trattasi;
- b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'albo ed il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura e quindi l'impossibilità di iscrizione all'albo medesimo;
- c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei procedimenti, sono gli addetti al protocollo ed all'ufficio preposto alla formazione e tenuta dell'albo, ciascuno nell'ambito di competenza;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia;
- e) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riviene dalle previsioni normative di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art. 7 della legge n. 55/90;
- f) titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Area Tecnica competente per l'affidamento dell'incarico.

9 - Pubblicazione dell'avviso e dell'elenco

Il presente avviso verrà pubblico sul sito internet (http://www.comune.sangiovannigemini.ag.it) e all'albo pretorio di questo Comune e comunicato a tutti gli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti Agrari, Periti Edili e Periti Industriali, della Regione Siciliana. L'elenco dei professionisti verrà pubblicato:

- integralmente almeno per 30 giorni nell'Albo Pretorio di questo Comune e comunque sino alla scadenza per la presentazione delle domande;
- integralmente sul sito internet (http://www.comune.sangiovannigemini.ag.it) nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

I successivi aggiornamenti semestrali dell'elenco saranno pubblicati con le stesse modalità di cui sopra.

10 – Responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento è il Geom. Renato Minafra, istruttore direttivo dell'Ufficio Tecnico.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Giuseppe Militello)